



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Relazione ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201

SOMMARIO: Riferimenti normativi. Ambito oggettivo di applicazione. Informazioni di sintesi. Ragioni dell'affidamento del servizio. Descrizione dei singoli servizi e motivazioni delle precedenti scelte di affidamento (ove sussiste la fattispecie). Modalità prescelta per i nuovi affidamenti. Analisi di efficienza ed economicità della scelta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Dapprima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha poi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

In ultimo il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" prevede in particolare quanto segue:

Art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati

prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

L'intervento sui servizi pubblici locali costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

- a) il ricorso al mercato;
- b) il partenariato pubblico- privato istituzionalizzato;
- c) l'affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello della cosiddetta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del principio comunitario di libera concorrenza. La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima. La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante nel rispetto dei principi, direttive comunitarie e norme interne di recepimento.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per comprendere l'ambito di applicazione delle norme in parola, bisogna innanzi tutto delimitare la nozione di "Servizio Pubblico locale a rilevanza economica".

L'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, rubricato espressamente come "Servizi Pubblici Locali", di fatto non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici locali debbano avere "... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall'art. 112 T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta soggettivo ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369). La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuoverlo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata. Per ciò che concerne la rilevanza economica del servizio, deve evidenziarsi che non vi è una norma espressa che individui la nozione precisa della fattispecie, per cui bisogna ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza. In primo luogo, è opportuno riferirsi al Libro Verde sui servizi di interesse generale" presentato il 21/05/2003, dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica". Sia secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), sia secondo la Corte costituzionale (sentenza n°272/2004), è compito del legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa. In altri termini la differenza fra le due tipologie di servizi pubblici attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed

ai suoi caratteri di redditività. Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione (ex multis Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097 -Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005).

La nozione di "servizio pubblico" è principalmente frutto della dottrina amministrativistica ed è individuata in quel concetto di dominio Comune secondo il quale è pubblico quel servizio destinato a soddisfare un bisogno indirizzabile indistintamente a una collettività di individui.

In seguito, la nozione è stata arricchita con il carattere della "essenzialità", assumendo un duplice profilo:

- è essenziale quel servizio pubblico la cui erogazione è necessaria e complementare al soddisfacimento dei requisiti minimi di qualità della vita di tutti i cittadini;
- è essenziale quel servizio del quale viene garantita alla collettività la fruizione almeno della sua parte determinante.

Per garantire maggiormente la concorrenza tra i vari operatori di settore, la nozione di "servizio pubblico essenziale" si è arricchita della successiva specifica "di rilevanza economica".

La nozione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica abbraccia l'emisfero reddituale dell'erogazione del servizio, ossia quel bacino d'utenza significativamente rilevante da un punto di vista economico, perché la sua erogazione garantisce quantomeno la copertura dei costi con i ricavi (c.d. "metodo economico", i.e. senza necessario realizzo di utili).

In tale ambito rientrano sia le attività di rilevanza economica, sia le attività prive di tale rilevanza, diversamente disciplinate dal TUEL con riferimento ai modelli organizzativi di gestione.

I servizi d'interesse economico generale, species del genus servizi d'interesse generale, sono quelli che si caratterizzano per essere forniti nell'ambito di un mercato concorrenziale, in cui operano soggetti pubblici e privati.

In particolare, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e sui suoi caratteri di redditività: deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che s'innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato (e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, in parte ampie, dell'attività in questione); può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

In altri termini, laddove il settore di attività è economicamente competitivo e la libertà d'iniziativa economica appare in grado di conseguire anche gli obiettivi d'interesse pubblico sottesi alla sua disciplina, al servizio deve riconoscersi rilevanza economica.

Appare intuitivo, pertanto, che solo i servizi d'interesse economico generale pongono problemi di compatibilità dei modelli organizzativi adottati dalla Pubblica Amministrazione con le norme a tutela della concorrenza dei mercati.

Riguardo alla qualificazione dei servizi a rilevanza economica o meno, particolarmente efficace è la massima della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012, n. 5409, secondo cui:

«La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001)).

In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi culturali e del tempo libero da erogare, secondo la scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi).

Dunque, la distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale rilevanza economica.

Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione d'impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività d'impresa nella previsione dell'articolo 2082 Cod. Civ. e, per quanto di ragione, dell'articolo 2195 o, per differenza, con ciò che non può essere ricompreso).

Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica».

Si segnala altresì il fondamentale passaggio della Delibera ANAC n. 1300 del 14/12/2016, in materia di definizione della rilevanza economica di servizi pubblici:

«A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del D. Lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte

·della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22/03/2011, n. 2538)».

Tali considerazioni ben possono essere riferite a tutta la tipologia dei servizi pubblici per individuarne la rilevanza economica.

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, prevede che: *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Dunque, la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016¹ (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a

¹ Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Ciò detto e, sempre al fine di ottemperare alle suddette norme, la relazione in esame sarà articolata nei seguenti capitoli:

1. Contesto giuridico: nel quale si avrà riguardo per il contesto normativo in cui si inquadrano i servizi inerenti alla gestione del singolo servizio. Si illustreranno, inoltre, sistematicamente le principali disposizioni del D.lgs.201/2022 relative alla gestione del servizio.
2. Descrizione del servizio: nel quale si analizzeranno gli elementi prescritti dall'art. 14 c. 2; 3, del D.lgs. 201/2022, ossia, le caratteristiche del servizio e, i relativi obblighi di servizio pubblico.
3. Modalità di affidamento prescelta: in cui si specificherà la modalità di affidamento prescelta, nonché la sussistenza dei requisiti europei e nazionali che legittimano la stessa.
4. Motivazione economico - finanziaria della scelta: in cui si esporranno le motivazioni analitiche circa i risultati attesi, la comparazione con i modelli gestionali alternativi previsti dall'art. 14; le esperienze della gestione precedente e, l'analisi e motivazione della durata del contratto di servizio.
5. Strumenti per la valutazione di efficienza efficacia ed economicità: in cui si illustrerà il sistema di monitoraggio adottato in ordine alla gestione del singolo servizio.

-
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

INFORMAZIONI DI SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.30 D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, relativamente all'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LUPO ALBERTO" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, RINNOVABILI PER ALTRI 3 ANNI.

Oggetto dell'affidamento	Appalto per la gestione dell'asilo nido comunale "Lupo Alberto"
Ente affidante	Comune di Santi Cosma e Damiano.
Tipo di affidamento	Appalto di servizio.
Modalità di affidamento	Ai sensi dell'art. 63 co. 5 D.Lgs. 50/2016
Durata del contratto	Fino al 31.07.2022
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento Società cooperativa Sociale OSIRIDE
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Santi Cosma e Damiano.

Soggetti responsabili della compilazione

Nominativo	Dott. Walter Gagliardi
Ente di riferimento	Comune di Santi Cosma e Damiano
Area/servizio	Settore 1 "Servizio al cittadino e sicurezza urbana"
Telefono	0771/607822
E-mail	walter.gagliardi@comune.santicosmaedamiano.lt.it

RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LUPO ALBERTO"

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e lo stesso deve pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia; offre, inoltre, alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi.

L'Asilo Nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap e svantaggio sociale.

Oggetto dell'appalto:

L'Asilo Nido nel rispetto della L. R. n. 59 del 1980, così come modificata dall'art. 1 comma 19 della L.R. n. 12 del 2011, ha una ricettività massima di 21 bambini, suddivisi in sezioni. Potranno accedere al Servizio di Asilo Nido i bambini, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, appartenenti a famiglie residenti

e non nel Comune di Santi Cosma e Damiano, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale del Servizio.

Per l'ammissione al Nido, sulla base di criteri contenuti del suddetto Regolamento, verrà redatta da parte dell'Amministrazione Comunale una specifica graduatoria.

Il Servizio, oggetto dell'appalto, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00. Tuttavia, in base alla programmazione annuale, sarà valutata la possibilità di articolare servizi integrativi o aggiuntivi in risposta a specifici bisogni dell'utenza, come:

Prolungamento dell'orario giornaliero;

Servizio al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

Servizio di "Nido estivo".

L'aggiudicatario si impegna a gestire i servizi oggetto dell'appalto nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, degli standard gestionali previsti per legge e nel rispetto di quanto disposto nel capitolato. In particolare, è compito della Ditta aggiudicatrice assicurare le seguenti prestazioni:

il coordinamento organizzativo e pedagogico;

i servizi educativi e di accudimento;

la preparazione dei pasti per gli utenti, nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte dall'aggiudicatario ed approvate dagli Organi competenti (Azienda AUSL) compresa la fornitura dei generi alimentari e dietetici di prima qualità;

la fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e lavanderia;

la fornitura dei materiali igienico sanitari (esclusi i pannolini e il materiale igienico di uso personale), oltre che ai materiali di pronto soccorso;

la fornitura di materiale ludico e di presidi didattici ed educativi di uso corrente (giocattoli, libri, colori, cancelleria, materiale per manipolazione, ecc).

Obblighi dell'appaltatore:

L'aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

assumere ogni responsabilità derivante dalla conduzione e dalla gestione dell'Asilo Nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo;

svolgere il servizio con personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Asilo Nido;

gestire il servizio in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia igienico – sanitario, in particolare nell'ambito del sistema di controllo H.C.C.P.;

garantire la funzionalità della struttura Comunale;

presentare trimestralmente rendiconto sull'andamento del Servizio.

L'Aggiudicatario deve assicurare il servizio assumendo direttamente il personale mancante rispetto all'organico già in dotazione al servizio.

Il personale, cui sarà affidata la gestione delle attività educativo - didattiche e di cura, dovrà possedere le seguenti qualifiche:

il coordinatore che assumerà il ruolo di responsabile tecnico – organizzativo del nido dovrà possedere laurea con indirizzo pedagogico o psicologico (laurea in scienze dell'educazione o scienze della formazione primaria). Il coordinatore dovrà documentare un'esperienza di almeno cinque anni quale educatore di servizi per l'infanzia e titoli professionali conformi al compito da svolgere. Si richiede la presenza giornaliera al nido del coordinatore.

gli educatori cui sarà affidata la cura e l'educazione dei bambini, dovranno essere maggiorenni in possesso di idonea qualifica come da vigente normativa. Il personale educatore deve possedere almeno un'esperienza minima di almeno tre anni in servizi per l'infanzia. Potrà essere utilizzato anche personale senza esperienza nella misura massima di un terzo rispetto al totale del personale utilizzato.

Il personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione cui sarà affidata la gestione dei servizi mensa, pulizia, igiene, attività di supporto alle varie necessità del nido ecc. dovrà essere in possesso del titolo di scuola media inferiore. Il personale addetto alla cucina dovrà avere conoscenze inerenti le procedure H.A.C.C.P. secondo il D. Lgs. N° 155/1997.

La ditta dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

entro 30 giorni dall'aggiudicazione la ditta dovrà inviare a codesta Amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'Amministrazione;

il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicatrice per l'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario deve assicurare il servizio assumendo direttamente il personale mancante rispetto all'organico già in dotazione al servizio.

Il personale, cui sarà affidata la gestione delle attività educativo - didattiche e di cura, dovrà possedere le seguenti qualifiche:

il coordinatore che assumerà il ruolo di responsabile tecnico – organizzativo del nido dovrà possedere laurea con indirizzo pedagogico o psicologico (laurea in scienze dell'educazione o scienze della formazione primaria). Il coordinatore dovrà documentare un'esperienza di almeno cinque anni quale educatore di servizi per l'infanzia e titoli professionali conformi al compito da svolgere. Si richiede la presenza giornaliera al nido del coordinatore.

gli educatori cui sarà affidata la cura e l'educazione dei bambini, dovranno essere maggiorenni in possesso di idonea qualifica come da vigente normativa. Il personale educatore deve possedere almeno un'esperienza minima di almeno tre anni in servizi per l'infanzia. Potrà essere utilizzato anche personale senza esperienza nella misura massima di un terzo rispetto al totale del personale utilizzato.

Il personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione cui sarà affidata la gestione dei servizi mensa, pulizia, igiene, attività di supporto alle varie necessità del nido ecc. dovrà essere in possesso del titolo di scuola media inferiore. Il personale addetto alla cucina dovrà avere conoscenze inerenti le procedure H.A.C.C.P. secondo il D. Lgs. N° 155/1997.

La ditta dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

entro 30 giorni dall'aggiudicazione la ditta dovrà inviare a codesta Amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'Amministrazione;

il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicatrice per l'espletamento del servizio.

Penali:

In caso di inadempimento a quanto disposto dal capitolato, contestato alla ditta, fatto salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni e della facoltà di risolvere il contratto, il comune applica all'impresa aggiudicataria le sanzioni pecuniarie di seguito descritte a titolo di penale, mediante riduzione dell'importo dal pagamento delle fatture mensili, ovvero mediante incameramento, anche parziale, della cauzione, nell'ammontare indicato:

per inosservanza alla modalità di gestione del servizio rispetto al regolamento comunale ed al capitolato: € 500,00;

per mancata comunicazione al Comune di anomalie, criticità ed incidenti accorsi nell'espletamento del servizio: 150,00 € per ciascun episodio contestato;

per mancata osservanza degli orari fissati: € 500,00 per episodio;

per mancata osservanza da parte del personale delle regole di comportamento prescritte: da € 50,00 ad € 500,00 per ciascun episodio contestato, secondo la gravità;

€ 50,00 per ciascun giorno di ritardo, oltre il termine assegnato, nella trasmissione al competente ufficio comunale di:

documentazione al fine di controlli;

relazioni semestrali ed annuali sull'andamento del servizio e dei costi;

trasmissione fogli presenza dei bambini secondo le modalità e tempi impartiti dal servizio sociale;

per altro comportamento omissivo o inidoneo a consentire l'esercizio da parte del comune del potere di controllo sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali: € 250,00 per ciascun episodio contestato.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LUPO ALBERTO"

Con determinazione n. 426 del 3/08/2015 veniva avviata la procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale denominato "Lupo Alberto" per tre anni scolastici con decorrenza dal 2016, CIG 6368420a6d.

Con verbale di gara n. 4 risultava provvisoriamente aggiudicataria, sulla base delle valutazioni fornite dalla Commissione, la Società cooperativa Sociale OSIRIDE;

Con determinazione dirigenziale n. 296/2015 del 31/12/2015 sono stati approvati i verbali di gara e si è aggiudicato l'appalto in via definitiva per un importo complessivo, riferito all'intero periodo contrattuale, di € 130.800,00, e con importo unitario mensile per ogni utente frequentante a tempo pieno € 350,00 oltre IVA.

Con determinazione dirigenziale n. 745 del 14/11/2019 è stata autorizzata la ripetizione del servizio per ulteriori tre anni da settembre 2019 a Luglio 2022 come previsto negli atti di gara.

L'appalto ha durata di anni tre educativi a partire dal mese di Settembre 2019 al mese di Luglio 2022 senza possibilità di ulteriori rinnovi e proroghe.

Il progetto didattico-educativo dovrà essere redatto in conformità a quanto prescritto dal vigente regolamento comunale dell'asilo nido, che la ditta deve dichiarare di conoscere ed impegnarsi ad osservarlo. In regolamento dell'asilo nido è disponibile sul sito istituzionale del Comune alla sezione amministrazione trasparente. Esso dovrà recare una descrizione dettagliata in tre parti distinte:

1. **modalità organizzative e gestionali, con attività di promozione e proposte innovative del servizio:** il progetto di gestione dovrà indicare modalità organizzative e di coordinamento, numero degli operatori da utilizzare e relative qualifiche, modalità di selezione e gestione del personale, aggiornamento, sostituzioni, proposte circa il sistema di controllo e verifica del servizio erogato, ecc.. La ditta avrà cura di prevedere azioni per la visibilità e promozione del servizio, oltre ad effettuare il monitoraggio dei bisogni dell'utenza e del territorio per la formulazione di proposte migliorative.
2. **Programmazione didattico – educativa:** il progetto educativo dovrà indicare gli obiettivi educativi ed i risultati da raggiungere, le attività, le metodologie seguite, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli interventi, con annesse schede e documentazione idonea, oltre alla specificazione degli indicatori per il controllo di qualità, ecc.
3. **rapporti con l'utenza, con gli organismi del sistema educativo territoriale e con l'Amministrazione comunale:** la ditta dovrà specificare flessibilità, modalità di inserimento, modalità di coinvolgimento della famiglia, modalità di raccordo con servizi e organizzazioni del territorio. E' tenuto inoltre, a precisare le modalità di informazione periodica all'utenza sul servizio, le modalità per i controlli e le verifiche, la definizione dei risultati attesi.

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

Considerato che il servizio è stato affidato con decorrenza 07/01/2016 e dovendo rendicontare le attività svolte dall'o.e. nel periodo sino al 31.12.2022, si riportano alcuni indicatori al fine di verificare il grado di efficienza ed economicità dell'affidamento:

Rendiconto di gestione anni 2019 – 2022

	Entrate	Uscite	% di incidenza
2019	€ 48.775,13	€ 63.289,60	77,07%
2020	€ 61.373,64	€ 58.460,10	104,98%
2021	€ 68.165,36	€ 94.135,00	72,41%
2022	€ 117.273,42	€ 121.006,37	96,92%

	N. fruitori
2019	18
2020	20
2021	21
2022	21

INFORMAZIONI DI SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.30 D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, relativamente all'**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, NONCHE' DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (LT)**

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione degli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, nonche' dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, manutenzione, gestione e fornitura dell'energia elettrica, del comune di Santi Cosma e Damiano (LT)
Ente affidante	Comune di Santi Cosma e Damiano.
Tipo di affidamento	Appalto in concessione.
Modalità di affidamento	Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
Durata del contratto	Fino al 24.02.2042
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento O.E. SAN COSMA E DAMIANO ILLUMINAZIONE costituita tra D'URSO IMPIANTI srl CF - P.IVA 01968560597 via Santa Maria La Noce snc - Mandataria - e la SOLMAR COSTRUZIONI SRL con sede in Minturno via Le Vaglia snc PIVA 02406490595- Mandante
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Santi Cosma e Damiano.

Soggetti responsabili della compilazione

Nominativo	Geom. Andreoli Udesto
Ente di riferimento	Comune di Santi Cosma e Damiano
Area/servizio	Settore 3 "Tecnico, Ambiente ed Attività Produttive"
Telefono	0771/607831
E-mail	udesto.andreoli@comune.santicosmaedamiano.lt.it

RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, NONCHE' DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (LT)

Il modulo ottimale per la gestione dell'impianto sportivo comunale in zona Costantinopoli è stato individuato nella concessione di servizi, prevista dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (vigente sino al 30 giugno 2023 e le cui previsioni sono state confermate anche dal nuovo codice degli appalti che entrerà in vigore dal 1° luglio 2023), per le seguenti ragioni:

- strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore;

- riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

Inoltre, si ritiene conveniente avvalersi del modello gestionale organizzativo della concessione di servizi in quanto più responsabilizzante e incentivante nei confronti del soggetto concessionario che assume su di sé non solo il rischio di impresa, ma anche la proficuità della conduzione. Ciò anche in considerazione, qualora si voglia valutare un eventuale ritorno alla gestione in economia del servizio, del fatto che l'Ente non dispone più attualmente di personale, attrezzature ed aree idonee alla organizzazione ed erogazione del servizio in economia.

La forma di gestione in economia non è più conveniente per l'ente.

L'ipotesi di assumere direttamente personale per la gestione è non percorribile in quanto:

- il numero di dipendenti da assumere sarebbe non compatibile con le attuali capacità di spesa/ assunzione dell'ente: bisognerebbe precedere infatti almeno nr. due unità;
- in caso di assunzione diretta di personale addetto al servizio, lo stesso graverebbe sulle spese di personale dell'ente per un periodo temporale anche molto prolungato, soprattutto qualora si trattasse di personale di giovane età.

Si tratterebbe di personale di livello / profilo B; quindi, di difficile reimpiego su altri servizi qualora il servizio di gestione dell'impianto sportivo venisse nuovamente esternalizzato o addirittura non più erogato.

L'utilizzo di personale per la gestione dell'impianto sportivo rischia pertanto di diventare un costo non proporzionato agli obiettivi del servizio stesso nel lungo periodo.

Preso atto che il rientro del servizio in capo al Comune nella forma della gestione in economia non è percorribile, né conveniente da un punto di vista tecnico ed economico, è stato utile valutare se vi sia la possibilità di procedere ad un appalto di servizio a società esterna (affidamento di servizio).

Nella valutazione della scelta fra appalto di servizio e concessione di servizio, la domanda "make or buy?" cambia in un confronto di alternative tra:

- a) un modello in cui l'Amministrazione Comunale è titolare del servizio, paga per la sua produzione mediante appalto, remunerando gli investimenti, ed incassa i relativi proventi;
- b) un modello in cui il servizio è dato in concessione ad un soggetto che sostiene gli investimenti e i costi del servizio ed incassa i relativi proventi;

La scelta in questo caso non è influenzata particolarmente dai ripetuti vincoli normativi o di bilancio, poiché non risultano particolari differenze di incidenza nei due modelli: nell'appalto di servizio, a fronte di una maggiore spesa corrente, risulterebbe stanziata l'entrata da tariffe; nella concessione di servizio ci sarebbe un'eventuale differenza da pagare per il riequilibrio della gestione.

Nella scelta fra i due predetti modelli di gestione del servizio, vengono in rilievo, invece, alcuni aspetti organizzativi, attinenti in particolare alla differenza di flusso di processo: nel modello di gestione tramite appalto di servizi, infatti, sarebbe il Comune a doversi comunque occupare della contabilizzazione dei fruitori, della produzione dei documenti contabili, dell'incasso delle tariffe, del recupero dei crediti, ecc.; nel modello concessorio, invece, tutte le suindicate attività sono state esternalizzate.

Un ulteriore aspetto, da tenere in considerazione nella predetta scelta, riguarda il trasferimento dei rischi, laddove il modello concessorio potrebbe prestarsi meglio alla gestione dei rischi connessi al progetto in quanto verrebbero a porsi in capo al concessionario.

Oggetto dell'appalto:

Scopo primario dell'appalto è infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità dei servizi di illuminazione pubblica, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

L'impianto di pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale è costituito da 1850 punti luce di cui 111 a Led, alimentati da diverse linee ripartite su n.65 quadri elettrici.

La gestione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti, ad oggi, nel comune di Santi Cosma e Damiano ed eventualmente installati nel corso della Concessione.

L'approvvigionamento ed i costi dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

La progettazione esecutiva, l'ottenimento delle previste autorizzazioni e le licenze, il finanziamento, la fornitura, il trasporto e l'installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi

finalizzati a generare una migliore efficienza impiantistica, unitamente ad economie gestionali.

La progettazione esecutiva, l'ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, il finanziamento, la fornitura, il trasporto e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, di riqualificazione e di adeguamento normativa degli impianti esistenti affidati in gestione, nonché la realizzazione di brevi tratti di nuovi impianti, qual ora inseriti sugli elaborati progettuali.

L'approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio per la durata del contratto delle apparecchiature, dei pezzi di ricambio e dei materiali d'uso, necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell'erogazione del servizio come meglio descritto nel piano manutentivo con il dettaglio della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La redazione di un rapporto sull'andamento del servizio, al termine di ogni anno del contratto: da tale rapporto il Committente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti sugli impianti oggetto di affidamento.

La presentazione, non oltre sei mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, allo scopo di fornire al Committente gli elementi utili per il rinnovo del contratto;

La verifica periodica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative degli impianti di messa a terra;

La sostituzione di tutte le lampade a vapore di mercurio, a vapore di sodio ad alta pressione ancora esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Committente, comprendendo i relativi accenditori e/o reattori, con altrettante a LED di resa illuminotecnica idonea alle condizioni di installazione e di classificazione dell'ambito, come da normativa vigente;

La messa a norma di tutti i punti di consegna dell'energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione;

La messa a norma ed in sicurezza, degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, previa verifica dell'efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando. Eventuali interventi migliorativi che l'impresa dovesse ritenere necessari, saranno consentiti, assumendone gli oneri a totale suo carico.

L'Appalto di concessione avrà una durata presunta di anni 20 (venti). decorrenti dalla data di stipula dell'atto di convenzione e dalla data di consegna degli impianti.

La durata prevista per i tempi di realizzazione del progetto esecutivo è 90 gg naturali e consecutivi dalla stipula dell'atto di concessione.

La durata prevista per i lavori di efficientamento è di 130 (cento trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli impianti risultate da relativo verbale.

E' specifico intendimento che, ai sensi del capitolato, la progettazione, la fornitura e l'esecuzione dei lavori inerenti alla installazione di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici, l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento, ovvero alla realizzazione e/o ristrutturazione di nuovi impianti, saranno effettuate con anticipazione del necessario finanziamento da parte del Concessionario (Finanziamento tramite Terzi).

In particolare, l'investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti. Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dal concessionario per l'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico – gestionali, comprensivo dei costi di progettazione, avverrà condizionatamente all'effettiva verifica delle economie e non costituisce onere per l'Ente.

L'ammontare totale del risparmio ottenibile, sia esso di carattere energetico o gestionale, a seguito dell'effettuazione dei diversi interventi, potrà risultare così composto:

Una prima quota di risparmio è prodotta dal minor consumo di energia elettrica (risparmio energetico) a seguito degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti, reti e nelle modalità di gestione a mezzo di:

installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza (LED);

verifica e contenimento delle dispersioni di energia nelle linee elettriche;

installazione di sistemi elettronici in grado di gestire e personalizzare il flusso luminoso sia per le esigenze ordinarie che nelle ore notturne, in modo da ottenere il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso;

installazione di sistemi centralizzati di Telecontrollo dell'impianto, in grado di controllare ogni funzione od evento in tempo reale;

Una seconda quota di risparmio è prodotta dalla riduzione della potenza elettrica contrattualmente impegnata (economia gestionale) a mezzo di:

installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza;

razionalizzazione dei punti di consegna;

riduzione dei consumi di energia attiva e reattiva;

Una terza quota di risparmio è prodotta dalla stipula del miglior contratto di approvvigionamento elettrico (economia gestionale) a mezzo di:

ottimizzazione della tariffa di approvvigionamento sul mercato vincolato;

negoiazione del prezzo di cessione del kWh sul mercato libero;

eventuale auto-produzione dell'energia elettrica;

Una quarta quota di risparmio è prodotta dall'allungamento della vita media delle sorgenti luminose a seguito di interventi sugli impianti (economia gestionale) a mezzo di:

installazione di sistemi elettronici di gestione e controllo;

installazione di sorgenti luminose caratterizzate da una maggiore efficienza e durata nel tempo.

Una quinta quota di risparmio è prodotta dall'organizzazione della gestione del servizio di manutenzione.

L'importo dei lavori è di € 1172 089,90 annui IVA esclusa, compresi € 35.162,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di anni 20 (VENTI).

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di messa in sicurezza/contenimento inquinamento luminoso/realizzazione nuovi impianti, otterrà la corresponsione di un canone polinomio annuo.

Ai fini della determinazione di tale canone, costituente l'offerta economica, le Ditte concorrenti dovranno considerare il valore posto a base d'asta così distinto:

Xa) Corrispettivo annuo per la fornitura energetica:	€ 70.081,97
--	-------------

Xb) Corrispettivo annuo per la gestione, manutenzione ordinaria, programmata e preventiva degli impianti di pubbl. Illuminazione:	€ 27.750,00
---	-------------

Xc) Corrispettivo annuo per la riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di pubbl. Illuminazione:	€ 111.905,74
--	--------------

Xd) Corrispettivo annuo per il consumo di energia, la gestione e la manutenzione dell'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione;	€ 5.000,00
--	------------

Il valore del canone annuo si intende costante per la durata del contratto.

Obblighi del concessionario:

Il Concessionario deve realizzare entro i primi 130 gg. tutti i lavori proposti in sede di offerta unitamente alle proposte migliorative, da ritenersi espressamente ordinati dalla Amministrazione Comunale provvedendo, al riguardo, alla fornitura di beni e alla erogazione di servizi previsti dal CSA, che saranno da ritenersi tutte compresi nel prezzo indicato in offerta.

Per quanto concerne l'attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico del Concessionario e, quindi, comprese nel prezzo che sarà stato esposto per i predetti servizi in sede di offerta, le seguenti prestazioni:

Approvvigionamento di energia elettrica;

Sostituzione di tutte le sorgenti luminose esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione, tali da assicurare i valori minimi previsti dalle norme tecniche di settore per il tipo di strada da illuminare;

Per le piazze, giardini, parchi piste ciclabili, cimitero ecc., la potenza delle sorgenti luminose da installare deve assicurare l'illuminamento dell'ambiente con valori rispondenti alle prescrizioni delle norme in vigore. L'illuminamento dell'ambiente sarà misurato sul piano orizzontale alla quota di mt. 1 dal piano di calpestio ed in asse con la sorgente stessa, secondo i parametri stabiliti dalla classificazione delle strade.

Servizio di rilevamento delle sorgenti luminose spente e delle apparecchiature inefficienti;

Controllo periodico delle linee di sostegni;

Verifica costante della condizione di sicurezza;

Interventi di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata e predittiva sugli impianti per il mantenimento in normale stato di efficienza, compresa la sostituzione delle parti, cablaggi ed accessori necessari per il corretto funzionamento dell'impianto;

Verniciatura di sostegni e mensole previo trattamento anti-corrosivo alla base dei sostegni, eseguita secondo uno schema di divisione del territorio sulla base di uno scadenziario predisposto dal Concessionario ma approvato dall'Amministrazione Comunale.

Verifica dell'efficienza e pulizia periodica di tutti i quadri elettrici;

Verifica dello stato dei dispersori con ingrassaggio di tutti i bulloni e controllo della continuità dell'impianto;

Determinazione e verifica periodica dei valori di resistenza di terra dei singoli dispersori nonché dell'intero dispersore, con stesura di apposito verbale a firma del verificatore;

Pulizia periodica dei corpi illuminanti delle brillantature e delle parti ottiche, da eseguirsi contemporaneamente alla manutenzione programmata delle sorgenti luminose di cui al punto successivo;

Ricambi delle minuterie, guarnizioni, gonnelle, coppe, reattori, condensatori, accenditori, morsetteria, relé ecc...

Ricambio componentistica dei quadri elettrici, inclusi interruttori, fusibili etc. che per qualsiasi motivo dovessero essere sostituiti;

Approvvigionamento, immagazzinamento e trasporto di tutti i materiali occorrenti per l'effettuazione della gestione, della manutenzione e degli interventi;

Spese di trasporto, viaggio e trasferta per il personale addetto;

Allestimento dei ponteggi regolamentari ed i mezzi di tiro e sollevamento in alto;

Compilazione di progetti per l'esecuzione di eventuali interventi extra-canone;

Spese per prove sui materiali ordinate dalla Direzione Lavori e conservazione dei campioni con le cautele che saranno prescritte dalla Direzione Lavori stessa ovvero dall'Ufficio competente;

Spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi, incluse le competenze professionali per l'ingegnere collaudatore la cui nomina spetta alla Amministrazione Comunale;

Rispetto delle norme che dalla Amministrazione Comunale verranno prescritte nell'intento di arrecare il minimo intralcio ai servizi pubblici;

Rispetto della disciplina del personale; far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;

Allontanamento o sostituzione degli operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, l'Amministrazione Comunale richiedesse l'allontanamento anche immediato;

Compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Concessionario si impegna a verificare il livello di illuminazione esistente e ad adeguarlo ai valori consigliati dal CIE, incrementandolo se attualmente inferiore o riducendolo ove eccessivo. Della verifica effettuata deve dare attestazione alla Stazione Appaltante.

Si ribadisce come l'elenco precedente sia d'intendersi solo descrittivo e, di massima, indicativo delle prestazioni che il Concessionario deve fornire per l'espletamento del servizio. In ogni modo, saranno a carico del Concessionario, tutti gli oneri (di personale, materiali, trasporti ecc.) necessari per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione degli impianti indicate nel capitolato.

Sono altresì a carico del Concessionario i seguenti oneri:

a) Compenso per il Direttore dei lavori;

b) la nomina del Coordinatore della Sicurezza;

c) la nomina di un Responsabile Tecnico;

d) i rapporti periodici degli interventi e i rapporti di verifica;

e) la produzione delle fatture ed ogni altro elemento utile da cui rilevare i parametri idonei ai fini dell'adeguamento del canone sia per effetto di variazioni di costo che di ampliamento e/o diminuzione della consistenza dell'impianto;

f) tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione e per diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.

E' compreso nel prezzo dell'appalto il costo dell'energia elettrica, che deve essere fornita dallo stesso Concessionario. La valutazione dei costi energetici è stata effettuata sulla base degli oneri sostenuti dall'Amministrazione Appaltante nell'ultimo anno, attualizzandoli all'anno in corso (aggiornando, cioè, gli importi degli anni precedenti sulla base delle tariffe ufficiali dell'energia elettrica per gli usi di illuminazione pubblica - corrispettivo di potenza e costo del chilowattora). Detto costo è stato valutato e fissato preliminarmente per cui sarà cura ed onere del Concessionario valutarne la congruità anche in funzione delle modifiche che intende apportare sugli impianti.

Sarà quindi il Concessionario a verificare che i consumi energetici siano in linea con la reale potenza installata e le ore effettive di accensione dell'impianto, come pure attivare tutte le procedure o i meccanismi che consentano di evitare accensioni non necessarie (ad es. durante le ore diurne per il ricambio sorgenti luminose). Dei consumi annuali e dei relativi oneri il Concessionario darà all'Amministrazione un rendiconto al termine di ogni anno, per l'adeguamento del costo dell'energia elettrica.

Il Concessionario deve curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti attraverso il proprio personale debitamente adibito all'appalto.

Il Concessionario deve dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire il funzionamento degli impianti con un ottimo livello di efficienza, impegnandosi a mantenerla continuativamente per il servizio in oggetto.

Deve inoltre essere prevista una giacenza minima di materiali a magazzino ed in cantiere tali da consentire sempre e in ogni modo l'esecuzione delle riparazioni.

Il Concessionario deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale ogni anomalia o stato di pericolo.

Il Concessionario deve predisporre gli impianti alle visite degli enti preposti ai controlli periodici e prestare adeguata assistenza.

Il servizio sarà svolto nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.

Il Concessionario deve provvedere alla sostituzione programmata delle sorgenti luminose, procedendo alla completa sostituzione delle sorgenti luminose per aree omogenee ed alla contemporanea pulizia dei relativi corpi illuminanti (eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate dall'Amministrazione Comunale per iscritto)

A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, di privati cittadini od altro, l'impresa deve organizzarsi per il servizio di sostituzione delle sorgenti luminose spente o comunque non funzionanti e per la riparazione di altri eventuali guasti

Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualunque sia la causa che ne ha determinato il guasto. Tale servizio di riparazione non programmata dei guasti deve comunque essere effettuato entro i tempi stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (LT)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale 35 del 30 novembre 2020 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica prot. 12947 del 29.11.2019 per "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA" (ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e correttivo D.Lgs n. 56 del 19 Aprile 2017)" giudicato di pubblico interesse ed inserito nel Programma Triennale dei LLPP.

Con Determinazione a contrarre del Responsabile Settore Tecnico n.ro 95/304 del 07/05/2021 sono stati approvati i documenti per l'espletamento di gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m. i. per "L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE,

(ARTICOLI 60 E 183 DEL D .LGS. N. 50/2016 E S.M. I.) CUP J89J20000980005 - CIG è 871308485F, nonché la bozza del Contratto;

A seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Presidente della Commissione costituita con Determina n.136/473 del 09/07/2021, ha formulato l'aggiudicazione provvisoria e sotto le riserve di Legge, delle prestazioni in oggetto, all'impresa ATI D'Orso Impianti-Solmar Costruzioni srl; Con successiva Determinazione di Aggiudicazione n. 226/789 del 24/11/2021 il Responsabile del Settore Tecnico ha provveduto ad approvare i verbali di gara, a prendere atto dell'esito dei procedimenti ex art.86 comma 1 e art. 48 comma 2 ed a dichiarare l'aggiudicazione definitiva ed efficace a favore della soc. ATI D'Urso Impianti sr~ c.f. 01968560597 Solmar Costruzioni srl c.f. 02406490596 come in precedenza meglio individuata, la quale ha offerto un ribasso percentuale sul Canone di Concessione pari al 0,3%, un ribasso percentuale al 5% sul Prezziario Regionale della Regione Lazio per eventuali lavori extra contrattuali la seguente riduzione di 30 giorni, sui tempi posti a base di gara 130 gg) per la realizzazione dei lavori.

Contratto rep. n. 1336 del 25.02.2022

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

Anno	Consumi energia elettrica
2018	904761,90 KW/anno Euro 190.000
2019	904761,90 KW/anno Euro 190.000
2020	904761,90 KW/anno Euro 190.000
2021	904761,90 KW/anno Euro 190.000

INFORMAZIONI DI SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.30 D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, relativamente all'affidamento per la fornitura dei pasti mensa scolastica a.s. 2022/23 per il Comune di Santi Cosma e Damiano

Oggetto dell'affidamento	Affidamento per la fornitura dei pasti mensa scolastica a.s. 2022/23 per il Comune di Santi Cosma e Damiano
Ente affidante	Comune di Santi Cosma e Damiano.
Tipo di affidamento	Appalto.
Modalità di affidamento	Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016
Durata del contratto	Fino al 30.06.2023
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento O.E. Althea Srl
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Santi Cosma e Damiano.

Soggetti responsabili della compilazione

Nominativo	Dott. Walter Gagliardi
Ente di riferimento	Comune di Santi Cosma e Damiano
Area/servizio	Settore 1 "Servizi al cittadino e sicurezza urbana"
Telefono	0771/607822
E-mail	walter.gagliardi@comune.santicosmaedamiano.lt.it

RAGIONI DELL'Affidamento per la fornitura dei pasti mensa scolastica a.s. 2022/23 per il Comune di Santi Cosma e Damiano

Oggetto dell'appalto:

Fornitura di pasti per il servizio mensa scuola dell'infanzia:

- I pasti verranno preparati presso il centro cottura di Minturno sito in via Finadea; i pasti saranno ritirati presso il centro cottura di Minturno a cura del Comune di Santi Cosma e Damiano, in orario da concordare (indicativamente tra le ore 11:30 e le ore 11:50).
- Il menù della mensa, che dovrà essere proposto dalla ditta con possibilità di eventuali variazioni da parte del Comune finalizzate ad aderire ad analoghe richieste/criticità rilevate negli anni precedenti, deve essere munito del visto/N.O. dell'ASL.
- Nessuna variazione al menù potrà essere effettuata senza la specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la variazione di menù è consentita all'Impresa Appaltatrice in via temporanea, e previa informazione al Comune, solo a causa di forza maggiore (sciopero; rottura macchinari; interruzione fornitura energia o acqua; ritardi

nell'approvvigionamento non dipendenti dalla ditta).

- Il menù approvato deve essere già munito dell'autorizzazione della ASL (a cura della ditta).
- I pasti devono essere consegnati in contenitori termici idonei **multiporzione (o monoporzione)**, in tal caso raccolti in contenitori più grandi distintamente per ciascun plesso) distintamente per ciascun plesso scolastico.
- La ditta fornirà anche acqua minerale naturale in bottiglia.
- I plessi da servire sono sei: cinque plessi della scuola dell'infanzia di cui tre con due sezioni; un plesso della scuola primaria.

Il numero presunto giornaliero di pasti, su base storica (dati as 2021/22) è pari a 140 circa, compresi i pasti del personale scolastico.

I quantitativi dei pasti giornalieri indicati, sono stati desunti dai dati relativi all'anno scolastico 2021/22 e sono comprensivi sia dei pasti della scuola dell'infanzia che della primaria, e pertanto si considerano indicativi.

I pasti saranno prenotati quotidianamente al centro cottura di riferimento a mezzo piattaforma informatica, direttamente a cura di ciascun plesso, per la quale l'Ente fornirà relative password di accesso.

In ogni caso, per ogni eventuale emergenza (mancanza di linea internet) si provvederà telefonicamente o a mezzo posta elettronica, entro le ore 10:00 circa (o altro orario da concordare), a cura di ciascun responsabile di plesso.

La prenotazione del numero dei pasti da somministrare nella giornata dovrà essere specifica rispetto al numero dei pasti per gli alunni, per gli adulti (insegnanti e collaboratori) e per le diete speciali (allergici, celiaci, religione ecc.).

Obblighi dell'appaltatore:

Il Comune appalta il servizio di cui al contratto all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel capitolato del servizio pubblicato sul MEPA ed approvato dalla ditta.

L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti dall'Appaltatore e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso così come indicato all'art. 118 comma 6 del Codice Contratti

Corrispettivo del servizio:

Il corrispettivo dei servizi richiesti è il seguente:

- ☐ Prezzo del pasto in modalità monoporzione, da ritirare a cura del Comune presso il centro cottura di Minturno, € 2,90, più iva;
- ☐ Prezzo del pasto in modalità multi-razione, da ritirare a cura del Comune presso il centro cottura di Minturno, € 2,65, più iva;
- ☐ Prezzo del trasporto presso i vari plessi scolastici (ove richiesto), per ogni pasto € 1,30, più iva.

Penalità:

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso.

Qualora la Ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque qualsiasi disposizione del capitolato, parte integrante dell'atto anche se non materialmente allegato, l'Amministrazione comunale applicherà le penalità.

Sono consentite variazioni del menù solo nei seguenti casi:

- ☐ guasti di uno o più impianti e attrezzature;

- ☐ interruzione temporanea della produzione per cause tecniche (scioperi, black-out, ecc...) dovute a causa maggiore;
- ☐ avaria delle apparecchiature per la conservazione dei prodotti deperibili;
- ☐ mancata imprevista consegna di prodotti da parte dei fornitori da documentare.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, mediante P.E.C.

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

Considerato che il servizio è stato affidato con decorrenza 11.10.2022 e dovendo rendicontare le attività svolte nel periodo sino al 31.12.2022, si riportano alcuni indicatori al fine di verificare il grado di efficienza ed economicità dell'affidamento:

Rendiconto di gestione anni 2019 – 2022

	Entrate	Uscite	% di incidenza
2019	€ 29.757,04	€ 72.956,46	40,79%
2020	€ 24.870,12	€ 46.120,20	53,92%
2021	€ 45.438,80	€ 85.770,88	52,98%
2022	€ 52.387,04	€ 89.433,99	58,58%

	N. fruitori
2019	160
2020	163
2021	203
2022	224

INFORMAZIONI DI SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.30 D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, relativamente al Servizio di trasporto Pubblico Urbano. Affidamento ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1370 del 23/10/2007 per il Comune di Santi Cosma e Damiano

Oggetto dell'affidamento	Affidamento del Servizio di trasporto Pubblico Urbano ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1370 del 23/10/2007
Ente affidante	Comune di Santi Cosma e Damiano.
Tipo di affidamento	Appalto in concessione.
Modalità di affidamento	ai sensi dell'art.61 legge n.ro 99/2009 e dell'art.5, paragrafo 4, del regolamento(CE) n.ro 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 (DCC n. 22 del 30/04/2019)
Durata del contratto	Fino al 31.12.2023
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento O.E. Società Pontina Trasporti
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Santi Cosma e Damiano.

Soggetti responsabili della compilazione

Nominativo	Geom. Andreoli udesto
Ente di riferimento	Comune di Santi Cosma e Damiano
Area/servizio	3°Settore – Tecnico, Ambiente ed Attività Produttive
Telefono	0771/607831
E-mail	tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it

RAGIONI DELL'Affidamento del Servizio di trasporto Pubblico Urbano ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1370 del 23/10/2007 dal 01.01.2019 al 31.12.2023

Oggetto dell'appalto:

Il Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa affidataria concernenti l'esercizio dei SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO in prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL".

E' attribuita all' I.A la titolarità del corrispettivo/contributo assegnato dalla Regione Lazio al servizio di TPL del Comune di Santi Cosma e Damiano, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale. Spetta altresì all' impresa affidataria ogni altra eventuale provvidenza, riferita al TPL,

derivante da provvedimenti regionali o statali. In tali casi verranno sottoscritti appositi atti aggiuntivi a recepimento delle variazioni intervenute.

L'Ente Affidante potrà individuare, nel periodo di validità temporale del contratto, particolari ed aggiuntivi obblighi di servizio mediante opportuna implementazione del programma di esercizio, di concerto con l'impresa affidataria, previa integrazione del contratto di servizio ed individuazione delle corrispondenti delle compensazioni economiche in favore dell'Impresa Affidataria.

Il modulo ottimale per la gestione del servizio di TPL è stato individuato nella concessione di servizi, prevista dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vigente sino al 30 giugno 2023 e le cui previsioni sono state confermate anche dal nuovo codice degli appalti che entrerà in vigore dal 1° luglio 2023), per le seguenti ragioni:

- strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore;
- riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso.

Inoltre, si ritiene conveniente avvalersi del modello gestionale organizzativo della concessione di servizi in quanto più responsabilizzante e incentivante nei confronti del soggetto concessionario che assume su di sé non solo il rischio di impresa, ma anche la proficuità della conduzione. Ciò anche in considerazione, qualora si voglia valutare un eventuale ritorno alla gestione in economia del servizio, del fatto che l'Ente non dispone più attualmente di personale, attrezzature ed aree idonee alla organizzazione ed erogazione del servizio in economia.

La forma di gestione in economia non è più conveniente per l'ente.

L'ipotesi di assumere direttamente personale per la gestione è non percorribile in quanto:

- il numero di dipendenti da assumere sarebbe non compatibile con le attuali capacità di spesa / assunzione dell'ente: bisognerebbe precedere infatti almeno nr. due unità;
- in caso di assunzione diretta di personale addetto al servizio, lo stesso graverebbe sulle spese di personale dell'ente per un periodo temporale anche molto prolungato, soprattutto qualora si trattasse di personale di giovane età.

Si tratterebbe di personale di ex livello / profilo B3; quindi, di difficile reimpiego su altri servizi qualora il servizio di TPL venisse nuovamente esternalizzato o addirittura non più erogato.

L'utilizzo di personale per la gestione TPL rischia pertanto di diventare un costo non proporzionato agli obiettivi del servizio stesso nel lungo periodo.

Preso atto che il rientro del servizio in capo al Comune nella forma della gestione in economia non è percorribile, né conveniente da un punto di vista tecnico ed economico, è stato utile valutare se vi sia la possibilità di procedere ad un appalto di servizio a società esterna (affidamento di servizio).

Nella valutazione della scelta fra appalto di servizio e concessione di servizio, la domanda "make or buy?" cambia in un confronto di alternative tra:

- a) un modello in cui l'Amministrazione Comunale è titolare del servizio, paga per la sua produzione mediante appalto, remunerando gli investimenti, ed incassa i relativi proventi;
- b) un modello in cui il servizio è dato in concessione ad un soggetto che sostiene gli investimenti e i costi del servizio ed incassa i relativi proventi;

La scelta in questo caso non è influenzata particolarmente dai ripetuti vincoli normativi o di bilancio, poiché non risultano particolari differenze di incidenza nei due modelli: nell'appalto di servizio, a fronte di una maggiore spesa corrente, risulterebbe stanziata l'entrata da tariffe; nella concessione di servizio ci sarebbe un'eventuale differenza da pagare per il riequilibrio della gestione.

Nella scelta fra i due predetti modelli di gestione del servizio, vengono in rilievo, invece, alcuni aspetti organizzativi, attinenti in particolare alla differenza di flusso di processo: nel modello di gestione tramite appalto di servizi, infatti, sarebbe il Comune a doversi comunque occupare della contabilizzazione dei fruitori, della produzione dei documenti contabili, dell'incasso delle tariffe, del

recupero dei crediti, ecc.; nel modello concessorio, invece, tutte le suindicate attività sono state esternalizzate.

Un ulteriore aspetto, da tenere in considerazione nella predetta scelta, riguarda il trasferimento dei rischi, laddove il modello concessorio potrebbe prestarsi meglio alla gestione dei rischi connessi al progetto in quanto verrebbero a porsi in capo al concessionario.

In tale scelta occorre valutare anche i diversi effetti sui costi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Al riguardo, il modello di gestione mediante appalto dovrebbe produrre per il Comune la definizione di un costo diretto per ogni fruitore dall'appaltatore. Il Comune, perciò, avrebbe sopportato a proprio carico il differenziale tra costi e tariffe incassate.

D'altra parte, nel modello concessorio, dovendo remunerare un investimento, anche se di piccole dimensioni, l'Amministrazione Comunale dovrebbe invece fissare ex ante un prezzo da corrispondere per il riequilibrio tra tariffe e costi come definiti dal Piano Economico e Finanziario (in cui le tariffe, che l'Amministrazione tende a mantenere ridotte, non risultano sufficienti a coprire i costi elevati). Il valore del prezzo da corrispondere potrebbe non variare in maniera proporzionale rispetto al numero dei fruitori, ma potrebbe rimanere fisso all'interno di determinate soglie di fruizione (minime e massime) per poi variare solo al superamento di queste soglie: questa situazione potrebbe risultare quindi vantaggiosa per il Comune.

Nella scelta fra i due predetti modelli di gestione del servizio occorre valutare anche il diverso assetto fiscale: nell'appalto l'erogazione del servizio sconterebbe infatti le aliquote IVA come per legge, e ciò rappresenterebbe in ogni caso un costo che resterebbe a carico dell'Amministrazione Comunale; nella concessione del servizio, invece, il problema fiscale è totalmente spostato sul concessionario, che dovrà gestire l'imposta secondo le regole proprie, fermo restando il regime di esenzione IVA per la fatturazione verso l'utenza;

Si ritiene che la concessione per la gestione dell'impianto sportivo comunale, con unica e completa titolarità in capo al concessionario, rappresenti il modulo ottimale per ottenere la massima efficacia – efficienza – economicità per le seguenti ragioni:

- riconduzione effettiva in capo al concessionario del rischio gestionale;
- valorizzazione del servizio in concessione, grazie ad una sostanziale possibilità propria al concessionario di autonomia operativa che consente di realizzare attività innovative, migliorative, dinamiche, ecc..

Analisi dei rischi.

Non trattandosi di un'opera pubblica od un progetto che richiede investimenti importanti, l'individuazione dei rischi che possono verificarsi nella fase di realizzazione e gestione del progetto può essere semplificata ai rischi più evidenti e probabili.

Scartando quindi rischi tipici delle opere pubbliche (rischi di progettazione etc.) i gruppi di rischio riguardano: 1) la domanda, ossia il numero di richieste di fruizione dell'impianto sportivo effettivamente prodotto; 2) l'errata definizione dei costi di funzionamento; 3) la variazione dei costi di funzionamento.

Non è semplice, nel caso di specie, formulare delle ipotesi sulle probabilità e sulle conseguenze di questi rischi. Non sembra possano individuarsi strumenti per definire puntualmente il valore di questi rischi.

Il rischio che potrebbe avere maggior incidenza sul progetto è rappresentato dalla diminuzione della domanda e del numero delle fruizioni richieste.

Occorre precisare anche che il rischio di domanda, in questo caso, non è un rischio incontrollabile ma influenzabile attraverso una campagna informativa adeguata che possa arginare il calo della domanda. Sicché appare opportuno rimettere alla fase competitiva propria l'analisi di rischio e l'individuazione delle misure da adottare.

MODALITA' DI Affidamento del Servizio di trasporto Pubblico Urbano ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1370 del 23/10/2007 dal 01.01.2019 al 31.12.2023

Con contratto rep. 647 del 04/01/1999 il servizio di trasporto pubblico locale veniva affidato alla ditta "Autoservizi Orlandi Cosmo", successivamente integrato con il contratto repertorio n.ro 690 del 14/03/2011, divenuta successivamente "Società Pontina Trasporti srl".

Con successive appendici al citato contratto, il servizio veniva prorogato, da ultimo in data 31 dicembre 2018;

Questo affidamento è stato concesso ed accettato sotto l'osservanza piena delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale.

Le proroghe sono state dettate dalla assoluta incertezza 'in merito alle risorse annualmente assegnate dalla Regione Lazio, la quale di fatto ha imposto agli Enti di non procedere ad espletare procedure di gara incompatibili con il quadro di incertezza sia in materia di risorse disponibili, sia in merito gli aspetti organizzativi.

La Regione Lazio con più note ha dato indicazione ai Comuni di non apportare modifiche organizzative ai servizi, in attesa che venisse ridisegnata l'intera rete regionale dei servizi, imponendo ai gestori dei servizi TPL l'obbligo di garantire la continuità del servizio.

Alla data del 30.04.2019 risultava impossibile per l'Ente ipotizzare di dar luogo, alla procedura di gara ad evidenza pubblica, in quanto non risultano preventivabili le risorse che per gli anni a venire saranno rese disponibili per la gestione del servizio, con evidente impossibilità per l'Ente, stante le ristrette capacità economiche di assumere in proprio l'obbligo di garantire le risorse necessarie all'espletamento del servizio;

La ditta, attualmente concessionaria, si è dichiarata disponibile ad un affidamento diretto del servizio, agli stessi patti e condizioni, ancorando sia l'erogazione dello stesso che il compenso alle risorse rese disponibili da parte della Regione Lazio. La stessa ditta si è impegnata ad effettuare a titolo di investimento i seguenti interventi strutturali consistenti nella implementazione con sistema elettronici degli autobus destinati al servizio per monitorare e migliorare il servizio stesso, nonché a procedere all'ammodernamento del parco autobus con l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale.

Obblighi del concessionario:

L'Impresa Affidataria si impegna, quale obbligazione di risultato, ad esercire i servizi di TPL, secondo il programma di esercizio, ovvero secondo il programma, di esercizio come modificato nel corso di vigenza del Contratto.

L'Impresa Affidataria è responsabile delle attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi mantenendoli efficienti e corrispondenti alle vigenti normative che disciplinano la materia;

delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla normativa vigente;

dell'adozione, nell'espletamento del servizio di TPL, delle cautele necessarie alla sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio medesimo;

- dell'obbligo di provvedere all'informazione all'utenza relativamente alle variazioni del programma di esercizio utilizzando modalità efficaci e rapide.

Contratto n. 647 del 04/01/1999 in regime di proroga

INFORMAZIONI DI SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.30 D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, relativamente all'affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" del comune di Santi Cosma e Damiano

Oggetto dell'affidamento	Affidamento servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" del comune di santi Cosma e Damiano
Ente affidante	Comune di Santi Cosma e Damiano.
Tipo di affidamento	Appalto.
Modalità di affidamento	Ai sensi dell'art. 60 DEL D.LGS.N.50/2016 CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART.95 DEL D.LGS.N.50/2016
Durata del contratto	Fino al 31.12.2023
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento O.E. Società Ambroselli Maria Assunta srl.
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Santi Cosma e Damiano.

Soggetti responsabili della compilazione

Nominativo	ANDREOLI Udesto
Ente di riferimento	Comune di Santi Cosma e Damiano
Area/servizio	3°Settore – Tecnico, Ambiente ed Attività Produttive
Telefono	0771/607831
E-mail	tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it

RAGIONI DELL' affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" del comune di Santi Cosma e Damiano

Oggetto dell'appalto:

La gestione del servizio di raccolta e di trasporto al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati e di imballaggio, presso i centri autorizzati individuati dal Comune e/o dalla Provincia di Latina. Allo scopo verranno svolti i servizi di seguito elencati, illustrati nei successivi articoli del capitolato:

servizio di raccolta porta a porta;
servizi territoriali;

servizi opzionali eventuali;
servizi straordinari eventuali.

L'Appaltatore deve espletare il servizio nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, delle disposizioni comunitarie, delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, in particolare del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia ambientale e dei relativi provvedimenti di attuazione, in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché dei decreti e regolamenti vigenti in materia, comprese le loro successive modifiche ed integrazioni e/o a quelle di nuova istituzione.

L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza dei provvedimenti emessi da Autorità non territoriali (quali A.S.L., A.R.P.A. .., Comando VV.FF., Forestale ecc.) che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in appalto, nonché dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco, delle circolari e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente che riguardino il servizio. In particolare si richiama l'osservanza del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR), del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale".

Il contratto di appalto ha la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto stesso. La stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata pari ad anni 2 (due), oltre alla proroga tecnica di mesi 6 (sei).

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani sono di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, mediante appalto a ditte specializzate, ai sensi dell'art. 198 comma 1 D.Lgs. 152 del 03.04.2006.

Il servizio oggetto di tale appalto è un "servizio pubblico" a rilevanza generale e non può essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata causa di forza maggiore".

Lo stato di manutenzione stradale non è motivo per la sospensione ed interruzione dei servizi. In particolare, l'insistenza di eventuali cantieri sugli itinerari abituali dei mezzi adibiti al servizio non potrà essere addotta dall'Impresa Appaltatrice quale scusante per ritardi nell'esecuzione del servizio o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi, restando rimessa alla sua responsabilità l'organizzazione dei servizi.

Per la medesima ragione, anche le avverse condizioni meteorologiche non potranno essere invocate quali scusanti per ritardi o omissione dei servizi, salvo comprovati casi di forza maggiore o sussistenza di oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi.

È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di segnalare con tempestività al Comune ed al competente ufficio comunale quelle circostanze o fatti che, rilevati nello svolgimento dei servizi, possono impedire una regolare effettuazione, in modo che il Comune possa attivarsi, per quanto in suo potere, per la loro rimozione.

Ai fini dell'attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività

cimiteriale.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'ALLEGATO I della parte quarta del decreto D.Lgs. 152/2006.

Il Comune si propone di raggiungere attraverso l'appalto in oggetto gli ulteriori obiettivi di seguito indicati:

- riduzione della produzione dei rifiuti da smaltire in discarica o da avviare comunque a smaltimento finale;
- riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto compostaggio;
- miglioramento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle singole frazioni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata al 31/12/2017;
- miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad ottenere il massimo riconoscimento economico dalla cessione dei predetti materiali al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;
- miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo, così come per la gestione dei sistemi di contabilizzazione delle quantità (volume e/o peso e/o numero svuotamenti) necessarie per la puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in applicazione della TARI ai sensi e per gli effetti della L. n. 147/2013.

Obblighi dell'appaltatore:

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica della conduzione gestione dei servizi ad un "Responsabile dei servizi", nominato in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale incarico.

Il responsabile dei servizi avrà cura di organizzare e sovrintendere tutte le attività dell'affidamento.

Il servizio è gestito mediante l'organizzazione dei fattori produttivi a rischio dell'impresa con proprio personale, automezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si obbliga al mantenimento dei mezzi in corso di noleggio.

L'Ente appaltante riconoscerà gli importi dovuti oltre al contratto sino al termine naturale del noleggio stesso.

L'Appaltatore dovrà disporre sin dal momento dell'inizio dell'appalto di tutti i materiali, automezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento del Servizio, e precisamente:

Il numero e la tipologia di automezzi dovranno essere tale da garantire la perfetta esecuzione nei modi e nei tempi di tutto quanto previsto nel Capitolato.

In particolare, l'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare la corretta manutenzione dei beni acquisiti, necessari per assicurare lo svolgimento dei servizi di cui all'appalto in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre l'elenco dettagliato della tipologia dei mezzi e delle attrezzature che saranno destinati per i servizi oggetto dell'appalto con la chiara indicazione della data di prima immatricolazione per i veicoli di ogni tipo, oltre che dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzate in esclusiva per il Comune.

L'Impresa Appaltatrice dovrà utilizzare, nell'ambito dei servizi oggetto di appalto, mezzi a ridotto impatto ambientale, che saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente e delle peculiari caratteristiche del territorio.

Tutti gli automezzi utilizzati dall'Appaltatore dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare, dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima: Tutte le parti di carrozzeria prive di ammaccature.

Tutte le attrezzature dovranno essere revisionate ed in perfetto stato di efficienza. In particolare, dovranno essere attentamente curati gli accoppiamenti tra cassone e portella di carico, l'efficienza delle guarnizioni e tutte le saldature in genere, in modo da garantire in ogni momento ed in qualsiasi condizione la perfetta tenuta ai liquami e l'assoluta assenza di percolamento anche e soprattutto per i veicoli centralina, navetta o pianeta impiegati come stazione ricevente dai mezzi satelliti.

Tutti i dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento.

Il fermo veicoli per riparazioni o manutenzioni non deve costituire motivo di impedimento per la regolare esecuzione del servizio: per tale motivo l'Impresa Appaltatrice deve assicurare la presenza di mezzi sostitutivi aventi analoghe caratteristiche all'interno del, proprio parco mezzi;

Per tutti gli automezzi dovrà essere fornita, qualora richiesta dall'Amministrazione Comunale, attestazione dell'avvenuta revisione: periodica, con esito positivo, da parte della M.C.T.C;

Gli automezzi a carico posteriore utilizzati per il prelievo dei rifiuti dovranno essere dotati di doppio sistema alzatavolta contenitore e precisamente: attacco DIN ed attacco a rastrelliera/pettine per la presa contemporanea di due bidoni da 240 lt.;

Ogni automezzo dovrà essere corredato di tutti gli attrezzi necessari per l'espletamento del servizio ed in particolare di almeno una scopa, una pala ed un mastello;

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sostituire automezzi ed attrezzature qualora ciò si rendesse necessario. Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali ed attrezzature resteranno a totale carico dell'Impresa. In particolare, gli offerenti, presa visione dell'elenco degli automezzi ed attrezzature oggetto di cessione e dello stato di funzionalità di ciascuno, dovrà indicare quali di questi intende sostituire poiché considerati non idonei e le tempistiche di immissione nel servizio di automezzi ed attrezzature più recenti e tecnologicamente avanzati, considerando le prescrizioni di cui alla precedente lettera b).

Tutti gli automezzi, senza alcuna esclusione, dovranno:

prevedere uno standard di manutenzione tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori;

- prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri la perfetta tenuta delle vasche di raccolta dei liquami;
- prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri livelli di rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni acustiche.

Ciascuna fase di manutenzione dovrà essere annotata in ordine cronologico su un registro vidimato.

Tutti i contenitori che si renderanno necessari per il completamento dei sistemi di raccolta domiciliare, qualora sia richiesta la fornitura all'aggiudicatario, dovranno essere forniti nuovi di fabbrica;

I contenitori ed i sacchi che l'affidatario fosse eventualmente chiamato a fornire, debbono rispondere ai requisiti tecnici già determinati dal Comune e contenuti nelle specifiche tecniche dallo stesso poste a base delle procedure di gara per l'acquisto di tali prodotti e comunque rispondenti ai requisiti GPP. In particolare, qualora il Comune dovesse riscontrare, durante il corso dell'appalto, la mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 18 del Capitolato, all'Appaltatore potrà essere richiesta la presentazione di un piano tempificato di azioni correttive.

La loro collocazione dovrà effettuarsi secondo quanto stabilito concordemente dagli uffici preposti e dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

L'Appaltatore deve assicurarne il perfetto stato di decoro e funzionamento dei contenitori per l'intero durata dell'appalto, ivi compreso eventuali proroghe previste per legge e/o regolate dall'appalto.

L'Appaltatore dovrà curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta (a titolo esemplificativo, contenitori di volumetria superiore ai 120 /t).

I dati ivi contenuti costituiscono obblighi di minima per l'Impresa offerente che deve comunque autonomamente valutare, sulla scorta della propria progettazione, il complesso di risorse che ritiene necessarie, eventualmente in aumento ma non in diminuzione, rispetto a quanto indicato nelle suddette tabelle. Essendo a carico degli offerenti l'analisi del complesso dei dati necessari alla redazione di una completa e dettagliata proposta progettuale, l'eventuale discordanza tra le dotazioni minime obbligatorie e quelle effettivamente necessarie per la realizzazione dei servizi, non potranno dare luogo ad offerte in aumento rispetto alla base di gara né determinare successivo. richieste economiche integrative rispetto a quanto offerto dai concorrenti in sede di gara.

MODALITA' DI affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" del comune di Santi Cosma e Damiano

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di esternalizzare il servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" ;

Con determinazione a contrarre n. 33 del 12.03.2019 e successive determinazioni nr. 65 del 3.04.2019 di rimodulazione del quadro economico e nr. 317 del 4.04.2019, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santi Cosma e Damiano ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" del Comune di Santi Cosma e Damiano da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice.

Con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San, Biagio e Santi Cosma e Damiano n. 789 del 27.06.2019 è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara.

Il Responsabile del Settore Tecnico con propria determinazione n. 499 del 16.08.2019 ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di Ambroselli Maria Assunta srl.

Il corrispettivo del servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilate con il sistema "Porta a Porta Spinto" del Comune di Santi Cosma e Damiano è quello risultante dall'offerta economica formulata dall'appaltatore in sede di gara.

Pertanto, l'importo contrattuale, per il servizio oggetto dell'appalto per il periodo indicato all'art. 3 del contratto è pari ad Euro 2.107.346,32 oltre Euro 12.668,15 IVA esclusa per gli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa per un totale complessivo di Euro 2.120.014,47 IVA esclusa.

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare nei limiti e con le modalità previsti dal Capitolato speciale di appalto.

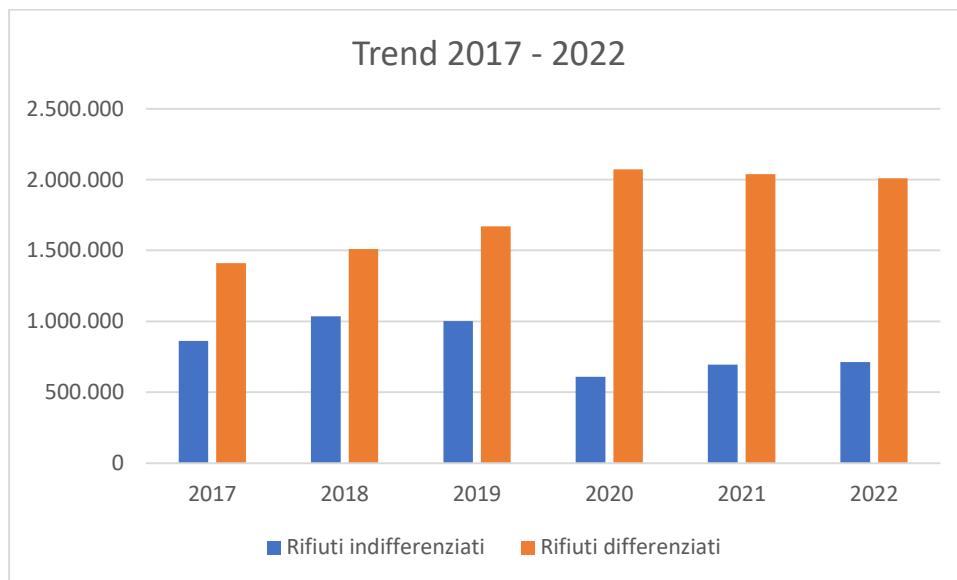
Contratto rep. n. 1325/2019 del 27.12.2019.

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

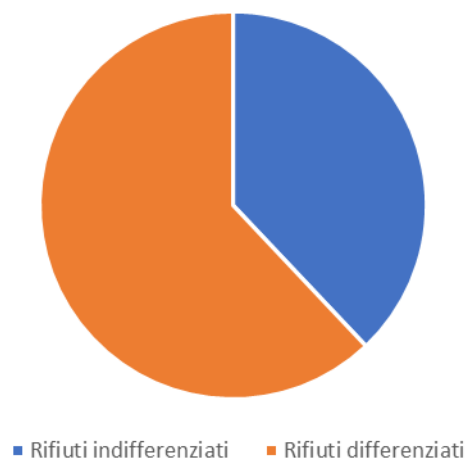
Considerato che il servizio è stato affidato con decorrenza 27/12/2019 e dovendo rendicontare le attività svolte nel periodo sino al 31.12.2022, si riportano alcuni indicatori al fine di verificare il grado di efficienza ed economicità dell'affidamento:

Anno	Rifiuti indifferenziati kg	Rifiuti differenziati kg
2017	<u>861.900</u>	<u>1.409.601</u>
2018	<u>1.036.120</u>	<u>1.510.750</u>
2019	<u>1.001.428</u>	<u>1.670.456</u>
2020	<u>608.270</u>	<u>2.071.662</u>
2021	<u>694.180</u>	<u>2.039.424</u>
2022	<u>712.280</u>	<u>2.009.098</u>

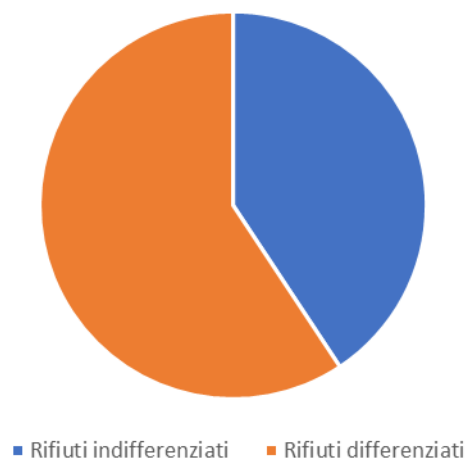
Di seguito si riporta il trend storico pre e post affidamento al nuovo operatore economico sia in valore assoluto che in termini percentuali della raccolta distinta tra rifiuti differenziati e indifferenziati:



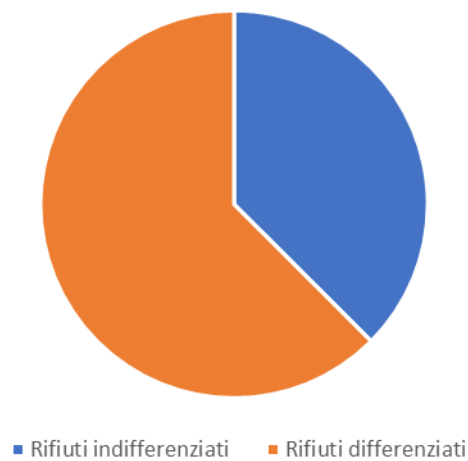
2017



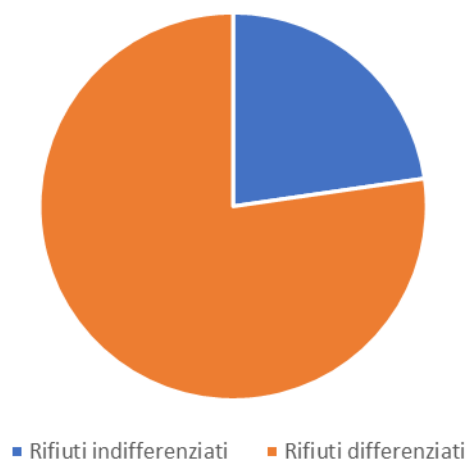
2018



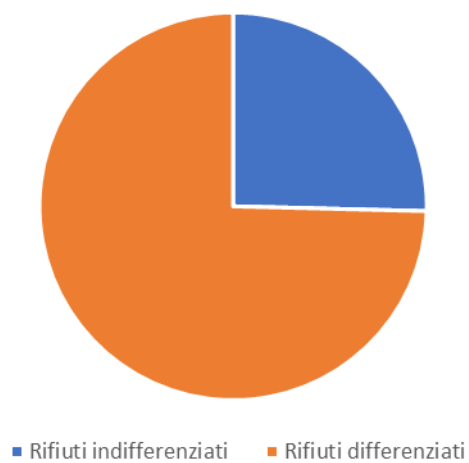
2019



2020



2021



2022



■ Rifiuti indifferenziati ■ Rifiuti differenziati

INFORMAZIONI DI SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.30 D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, relativamente all'affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie
Ente affidante	Comune di Santi Cosma e Damiano.
Tipo di affidamento	Appalto in concessione.
Modalità di affidamento	Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016
Durata del contratto	Fino al 18.03.2024
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento O.E. Società So.Ge.R.T. S.p.a.
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Santi Cosma e Damiano.

Soggetti responsabili della compilazione

Nominativo	D.ssa Anna Maria Di Stefano
Ente di riferimento	Comune di Santi Cosma e Damiano
Area/servizio	Settore 2 "Finanze, Entrate e cultura"
Telefono	0771/607824
E-mail	ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

RAGIONI DELL'affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività di riscossione oggetto del Contratto a regola d'arte, osservando tutte le disposizioni normative vigenti in materia oltre quelle contenute nell' accordo. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio. In particolare, il concessionario, nell'esecuzione del contratto, si obbliga a:

Acquisizione informatizzata e creazione elenco anagrafico dei soggetti passivi;

Verifica anagrafica a mezzo interrogazione banche dati (anagrafe tributaria messa a disposizione dall'Ente, Agenzia delle Entrate ed altri enti convenzionati) ed analisi dei dati al fine del rintraccio del contribuente passivo, e della eventuale soggezione a procedura concorsuale per gli atti del caso, consentendo una corretta notifica dell'atto di ingiunzione e/o eventuale insinuazione al passivo di una procedura fallimentare; tale adempimento è di fondamentale importanza perché consente, con la corretta notifica, una attività preventiva alla creazione di contenziosi riducendone consistentemente l'entità ma dando anche strumenti di successo per la gestione degli stessi innanzi alle Commissioni

tributarie; questa fase è stata sperimentata con successo anche per l'eventuale recupero da procedure fallimentari;

Predisposizione ed invio sollecito di pagamento;

Predisposizione e notifica ingiunzione fiscale, come da Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910, ed eventuale reiterazione;

Nel frattempo, il concessionario attraverso la sua organizzazione ed il suo Staff legale, procede ad attività di rintraccio di beni mobili ed immobili, crediti e somme da pignorare con analisi dettagliata e mirata al fine di evitare azioni sproporzionate al carico ingiunto;

Esperate le formalità "interne" il concessionario procederà alla fase esecutiva, con la notifica nei modi e tempi previsti dalla Legge, del pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi a seconda della necessità e con la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e legale per gli adempimenti di pubblicità, (Agenzia delle Entrate - predisposizione note SOGEI) e da esibire dinanzi alle autorità competenti (ad es. relazioni notarili ipocatastali); il concessionario procederà alla vendita di beni mobili ed immobili, in proprio e/o attraverso l'utilizzo dell'Istituto delle vendite.

Qualora tale attività dovesse essere infruttuosa, il concessionario provvederà ad informare l'amministrazione finanziaria consegnando una relazione redatta ad hoc per ciascun contribuente al fine di consentire, per gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, lo stralcio del credito dai ruoli e/o per l'adozione delle procedure conseguenti; gestione ed annullamento e sgravi a seguito verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte; invio telematico periodico sull'attività svolta e rendicontazione degli incassi, con elaborazione di dati statistici riferiti ad ogni tipologia di entrata;

Attraverso un costante monitoraggio della posizione del contribuente insoluto, qualora la sua situazione anagrafica e/o patrimoniale dovesse nel frattempo variare, e nell'ipotesi che, nelle more, sia trascorso un anno dalla notifica dell'ingiunzione, il concessionario provvederà a notificare nei modi e tempi di legge "l'intimazione" che riattiva i tempi per procedere con la fase esecutiva;

Gestione della fase esecutiva innanzi alle autorità competenti;

Gestione del contenzioso con propri professionisti (avvocati, commercialisti e tecnici) di comprovata esperienza, innanzi agli organismi competenti anche di conciliazione. L'art.52 del D. Lgs. nr. 446/97 prevede la possibilità per le Province e per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". L'articolo citato prevede che la riscossione coattiva dei Tributi e delle altre entrate venga effettuata con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, nr. 639, qualora l'attività venga svolta in proprio dall'Ente Locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b del 5° comma dello stesso articolo.

In caso di mancato recupero il concessionario fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata la documentazione attestante l'impossibilità di recuperare il credito.

Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione dell'Ente il software on line per la visualizzazione dello stato delle pratiche e per l'elaborazione di statistiche per ciascuna tipologia di entrata.

Le attività che il concessionario deve porre in essere nell'esecuzione del contratto per la riscossione coattiva, così come sopra dettagliate, comprendono:

- a) Sollecito pre-coattivo, ove necessario
- b) ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento;
- c) preavviso di fermo/preavviso di iscrizione ipotecaria/iscrizione ipotecaria;
- d) Pignoramento presso terzi (compreso stipendi e pensioni)/pignoramento mobiliare/pignoramento immobiliare e compreso blocco del conto corrente.

Obblighi del concessionario:

Sono a carico del "Concessionario" tutti gli oneri a lui imposti per Legge o per regolamento, oltre quelli derivanti dall'accordo in merito anche alle modalità di esecuzione del contratto. È onere del

concessionario porre in essere tutte le attività richieste dal principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione del contratto affinché le procedure di riscossione vadano a buon fine.

Inoltre:

nella gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'attività di riscossione coattiva, il concessionario si obbliga a costituirsi in giudizio ed a tenere indenne il Comune da ogni eventuale condanna per risarcimento danno verso terzi.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e si obbliga a sollevare il comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni a persone che per danni a cose, che dipenda dal servizio assunto.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato al comune concedente per eventuali mancate entrate derivanti da cause imputabili al concessionario nell'esecuzione della riscossione coattiva.

MODALITA' DI affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema "porta a porta integrale" del comune di Santi Cosma e Damiano

Con determinazione, prot. gen. n° 487 del 09.08.2019, questo Ente ha affidato, alla Soc. So.Ge.R.T. S.p.a. con sede legale a Grumo Nevano (NA) in Piazza D. Cirillo n.5, C.F. 05491900634, P. IVA 01430581213, il servizio di riscossione coattiva delle Entrate comunali tributarie e non tributarie fino all'integrale riscossione delle somme iscritte e/o alla dichiarazione di inesigibilità delle stesse, relativamente alle liste di carico a loro affidate.

L'affidamento prevedeva una durata di 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione approvata con determinazione, pertanto dal 18 settembre 2019 al 18 marzo 2021.

Con determinazione, prot. gen n° 132 del 17.03.2021, l'affidamento è stato prorogato di ulteriori 18 mesi fino al 18.09.2022.

Con determinazione, prot. gen n° 620 del 14.09.2022, l'affidamento è stato prorogato di ulteriori 18 mesi fino al 18.03.2024.

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

Dato atto che, sulla base delle proroghe di cui al DI n° 18 del 2020, le notifiche relative alle ingiunzioni di pagamento prevedono i seguenti nuovi termini di scadenza:

I termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento sono quindi riassumibili come segue:	
Atti di accertamento divenuti definitivi nel	termine notifica ingiunzione
2017	31/12/2023
2018	31/12/2023
2019	25/06/2024

Alla luce di quanto sopra richiamato sino al 31.12.2022 la ditta aggiudicataria del servizio non ha espletato alcuna attività misurabile in termini di efficacia, efficienza ed economicità.